

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3705/84 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 dicembre 1984**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2515/84<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3429/84<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2515/84

ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 32,164 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 33.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 316 del 6. 12. 1984, pag. 48.